

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### **III.1 MODULO I**

#### **III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

- Risorse storiche consolidate:

L'Ente Parco Nazionale della Sila con Determinazione Dirigenziale n. 575 del 29/11/2010 ha costituito per l'anno 2010, nel suo valore iniziale, il Fondo per i trattamenti accessori dei dipendenti nell'importo di **euro 73.973,00**.

Ai fini della quantificazione delle risorse fisse e variabili, poiché i parametri di riferimento richiesti dalla normativa di riferimento per la quantificazione delle risorse economiche afferiscono ad anni in cui l'Ente non era stato ancora istituito, si è proceduto, su parere dell'ARAN, ad un confronto tra amministrazioni di equivalente livello organizzativo come consistenza di personale, ricavando, dall'analisi dei fondi degli stessi Enti, un valore medio unitario delle risorse che compongano il relativo finanziamento.

Tale valore medio è stato poi moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente coprivano la dotazione organica e ridotto del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità afferiscono al finanziamento delle indennità di Ente ed ai passaggi interni alle aree;

Il Fondo iniziale così costituito è stato certificato dal Collegio dei revisori dei Conti con il verbale n. 18 del 29/11/2010.

Per effetto delle varie norme di contenimento della spesa il valore iniziale del Fondo non è stato mai oggetto di aumenti.

-Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/Ccrl/Ccpl:

*"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"*

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

*"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";*

#### **III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili**

Le risorse variabili afferiscono ai compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa e l'indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (ex art. 25 del D. Lgs. 150/2009).

#### **III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

- Art. 67, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa deve essere ridotto del 10 per cento rispetto al 2004;

L'Ente ha applicato la riduzione del 10% in sede di costituzione iniziale del fondo 2010.

L'Ente ha rispettato tale obbligo di legge.

- Art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*

L'Ente ha rispettato tale obbligo di legge.

- L'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni"*

*pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

- Da ultimo il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23 c. 2, ha stabilito che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”.*

L'Ente costituisce il fondo nel rispetto di tale obbligo di legge.

Si precisa che il limite delle progressioni del 30% per il triennio 2020/2022, disposto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 22 c. 15, per espressa disposizione della norma riguarda solo le progressioni cosiddette “verticali” (passaggio tra Aree), per le amministrazioni che hanno facoltà assunzionali.

- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 30.10.2017, ha ribadito che l'importo del Fondo accessorio per l'anno 2017 non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come confermato dalla Circolare n. 14 del 23.03.2018;

Per l'anno 2019 vi è stata una variazione della parte fissa voce “sviluppi economici”, atteso che nel Dicembre 2019 sono state concluse le relative procedure di progressione per n. 2 dipendenti da C2 a C3, n. 1 dipendente da C1 a C2, n.1 Dipendente da B2 a B3, n. 1 Dipendente da B1 a B2, n. 1 dipendente da A2 ad A3.

Per il Contratto integrativo - parte normativa 2018/2020 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con verbale del Collegio dei Revisori n. 8 del 05.12.2018 e trasmesso dall'Ente ad Aran e Cnel come per Legge. Alla parte economica si procede annualmente.

#### **III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.**

Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede che *“...le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche”. Il successivo c. 5 prevede che: “In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”.*

Con Determinazione del Direttore FF. n. 108 del 06/03/2020 è stato approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi della legge 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 relativo al triennio 2020-2022 che nonostante comune nel triennio il trend sia stato favorevole (30-6,40 %) nel 2020 non ha conseguito risparmi per ragioni fisiologiche dopo 4 anni di diminuzione:

Piano triennale di razionalizzazione della spesa Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 16 c. 4, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111		
Risparmi effettivamente conseguiti al netto di quelli previsti dalle norme	Art. 16 c. 5 (50% per contrattazione integrativa)	Art. 16 c. 5 (50% versamento allo Stato)
/	/	/

Tenuto conto che in data 10.12.2020 è stato raggiunto e sottoscritto l'accordo sindacale di costituzione e ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2020 come da documentazione in atti al prot. 10158 dell'11.12.2020. La seduta fa seguito al precedente incontro del 08.09.2020 e dalla comunicazione prot. n. 8959 del 02.11.2020.

Già nella seduta del 08.09.2020 si era raggiunta intesa, debitamente verbalizzata, circa la costituzione del fondo e le progressioni, ma è stato necessario procedere a nuova consultazione a seguito dei rilievi del Collegio di Revisione dell'Ente.

Questo Ente intende procedere, come da concertazione sindacale, anche alle progressioni orizzontali dei dipendenti, pubblicando il relativo bando, secondo la normativa e la contrattazione vigente non essendo più operante il limite originariamente previsto dall'art. 9 commi 1, 2 bis e 21 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/10 (poi rinnovato per un anno ulteriore con il DL 98/2011 sino al 31.12.2014). Tale conclusione è confortata da quanto previsto dall'art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, nonché dalle pronunce della corte dei conti (Lombardia/218/2015/PAR e altre) e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, (circolare n. 8 del 2 febbraio 2015).

Su apposito quesito dell'Ente Parco, il Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 5865 del 26.01.2016, assunta in atti al prot. 1331 del 22.02.2016 e l'ARAN con nota 0001431 del 18.02.2016, acquisita in atti al prot. 1487 del 25.02.2016, hanno confortato quanto sopra.

Le predette progressioni sono oggetto di concertazione della presente tornata contrattuale e sono state determinate nella misura del 30 % del personale, come segue:

AREA C	TABELLARE C1	TABELLARE C2	TABELLARE C3	TABELLARE C4	DIFFERENZA	LORDO PER 13 MENSILITA'
DIPENDENTE A		/	€ 2.044,01	€ 2.243,98	€ 199,97	€ 2.599,61
DIPENDENTE B	/	/	€ 2.044,01	€ 2.243,98	€ 199,97	€ 2.599,61
DIPENDENTE C	/	€ 1.938,24	€ 2.044,01		€ 105,77	€ 1.375,01
<b>TOTALE</b>						<b>€ 6.574,23</b>
AREA B	TABELLARE B1	TABELLARE B2	TABELLARE B3	/	DIFFERENZA	LORDO PER 13 MENSILITA'
DIPENDENTE B	/	€ 1.733,43	€ 1.838,95		€ 105,52	€ 1.371,76
DIPENDENTE C	/	€ 1.733,43	€ 1.838,95		€ 105,52	€ 1.371,76
<b>TOTALE</b>						<b>€ 2.743,52</b>
AREA A	TABELLARE A1	TABELLARE A2	TABELLARE A3	/	DIFFERENZA	LORDO PER 13 MENSILITA'
DIPENDENTE A	/	€ 1.548,50	€ 1.597,72		€ 49,22	€ 639,86
<b>TOTALE</b>						<b>€ 639,86</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>						<b>€ 9.957,61</b>

Le progressioni dell'anno 2019 hanno comportato, per effetto della selezione, spese consolidate che diventano storicizzate per € 6.364,12 anziché 6.871,93 previste.

Per quanto sopra nella parte fissa, voce sviluppi economici, è prevista la somma di € 39.626,83: somma di € 9.957,61, prevista al massimo per le progressioni dell'anno corrente, in aggiunta a quella già storicizzata per progressioni (pari ad € 6.844,11 per l'anno 2016 ed € 16.460,99 per l'anno 2018, ed € 6.364,12 per il 2019), che, ove solo in parte utilizzata, verrà ripartita per la produttività.

Di seguito si specifica in tabella la storicizzazione della voce, precisando che all'atto della costituzione del Fondo viene previsto una ipotesi di costo delle progressioni (costo massimo previsto) in relazione alla percentuale contrattata sindacalmente ed al costo tabellare previsto da CCNL. L'anno successivo

viene storicizzato il costo effettivo perché, come è ovvio, non si sa se a vincere la progressione sarà un C1 o un C2, etc. Il costo effettivo non potrà mai essere superiore al costo presunto.

Progressioni economiche		
Anno	Costo massimo previsto	Costo effettivo
2020	€ 9.957,61	(all'esito delle progressioni)
2019	€ 6.871,93	€ 6.364,12
2018	€ 17.134,13	€ 16.460,99
2016	€ 6.687,01	€ 6.844,11

L'indennità di Ente è ridotta in ragione della cessazione di n. 1 Dipendente di Area B con decorrenza agosto 2019 ed assegnazione temporanea ad altra amministrazione di dipendente di Area B con Decorrenza 17 febbraio 2020.

In sede di concertazione della tornata contrattuale 2018 - 2020 (contratto integrativo) sono stati già concertati ed introdotti nella parte normativa del contratto, a valere sul Fondo Accessorio:

Una performance aggiuntiva in favore del Direttore FF, qualora non sia possibile ricorrere all'istituto dell'indennità di risultato del comparto dirigenti, pari al 15% del 15% della parte variabile del Fondo destinata ad incarichi di responsabilità e parametrata, sostanzialmente, dal punto di vista economico alla Responsabilità di un Servizio;

Una indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 20 del CCNL: essa trova applicazione per le unità che ne sono funzionalmente soggette, per i contratti in essere, e che quindi sono addetti alle mansioni di autista e di addetto all'apertura della sede/manutentore per i quali viene concordata la relativa indennità di € 10,00, come prevista dai commi 5 e 6 del richiamato articolo, per mesi 11 di ciascun anno. La relativa somma trova imputazione sul Fondo accessorio di ciascun anno per € 1.320,00.

Una indennità di disagio e rischio (art. 77, c. 2 lett. c) del CCNL "Funzioni Centrali") ai dipendenti che svolgono la mansione di autista, per una somma di € 2.000,00 annue in parte fissa (stimata per 11 mesi) con decorrenza anno 2019.

Le somme non utilizzate per i predetti istituti verranno reimpiegate per la performance.

Il totale delle risorse del Fondo Accessorio per **l'anno 2020**, risulta pari ad **euro 73.973,00** (pari alla costituzione iniziale) e non supera, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23, l'importo per l'anno 2016 che è pari a **€ 83.432,79**.

Il Fondo è distribuito nel modo seguente:

<b>PARTE FISSA</b>	
Indennità' Ente	€ 29.204,78
Sviluppi Economici	€ 39.626,83
Reperibilità	€ 1.320,00
Indennità rischi, disagi per autista	€ 2.000,00

(art. 77, c. 2 lett. c) CCNL 2018/2020)- autista	
Totale parte fissa	<b>€ 72.151,61</b>

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 455,35
60 % Performance Individuale	€ 1.092,83
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 273,21
Totale parte variabile	€ 1.821,39
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 73.973,00</b>

### **III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:**

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

## **III.2 - MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

### **III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione**

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato";

### **III.2.2 - Sezioni II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.**

Il fondo per i trattamenti accessori si compone per come si evince dal Contratto Integrativo dell'Ente 2018/2020:

- di una parte fissa, alla quale afferiscono le risorse relative alle indennità previste dal CCNL (indennità di ente, passaggi interni alle aree), che una volta determinate, hanno carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.
- di una parte variabile, alla quale afferiscono le risorse per erogare compensi diretti a remunerare la performance individuale, la performance organizzativa, l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

### **III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".

### **III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

–Totale Fondo **€ 73.973,00** di cui:

–parte fissa: **€ 72.151,61**

–parte variabile: **€ 1.821,39**

### **III.2.5 - Sezione V - destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

"parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

### III.2.6. - Sezioni VI - attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il fondo pari a € **73.973,00** al lordo di ritenute trova copertura finanziaria nel cap. 2030 denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente".

Sarà versato al Bilancio dello Stato come per legge il 10%, ai sensi dell'art. 67 c. 6 del D. L.112/2008 convertito nella L.133/2008.

Il fondo viene attribuito selettivamente in base a parametri e coefficienti individuati nella contrattazione integrativa – parte normativa 2018/2020.

### III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Fondo per l'anno **2019** pari ad euro € **73.973,00**:

<b>PARTE FISSA</b>	
Indennità' Ente	€ 31.818,60
Sviluppi Economici	€ 30.177,03
Reperibilità	€ 1.320,00
Indennità rischi, disagi per autista (art. 77, c. 2 lett. c) CCNL 2018/2020)- autista	€ 2.000,00
<b>Totale parte fissa</b>	<b>€ 65.315,63</b>

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 2.164,34
60 % Performance Individuale	€ 5.194,42
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 1.298,61
<b>Totale parte variabile</b>	<b>€ 8.657,37</b>
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 73.973,00</b>

Fondo per l'anno **2020** pari ad euro € **73.973,00**:

<b>PARTE FISSA</b>	
Indennità' Ente	€ 29.204,78
Sviluppi Economici	€ 39.626,83
Reperibilità	€ 1.320,00

Indennità rischi, disagi per autista (art. 77, c. 2 lett. c) CCNL 2018/2020)- autista	€ 2.000,00
<b>Totale parte fissa</b>	<b>€ 72.151,61</b>

<b>PARTE VARIABILE</b>	
Produttività di cui:	
25 % Performance Organizzativa	€ 455,35
60 % Performance Individuale	€ 1.092,83
15% Incarichi di Responsabilità (ex art. 25 D. Lgs. 150/2009)	€ 273,21
<b>Totale parte variabile</b>	<b>€ 1.821,39</b>
<b>Totale Fondo</b>	<b>€ 73.973,00</b>

### **III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.**

#### **III.4.1 -Sezione I**

Le somme descritte nella suddetta tabella per l'anno 2020 costituiscono partitamente limiti di spesa per come previsto dalla normativa vigente.

#### **III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.**

Con determinazione del Direttore FF n° 332 del 06.03.2019 è stata impegnata la somma di **€ 73.973,00** nel rispetto del limite di spesa dell'anno precedente.

Per l'anno 2019, erogata la performance come da "Relazione sulla performance", regolarmente validata dall'OIV, e retribuiti gli stipendi compressivi delle progressioni, emerge il rispetto della spesa sopra indicata.

#### **III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.**

La disponibilità finanziaria delle singole voci è assicurata dalla capienza del cap. 2030 dell'Esercizio Finanziario 2020 ed è regolarmente presente ed impegnata giusta Determinazione n. 521 del 27.11.2020.

Lorica li 12.12.2020

Per la parte finanziaria  
Il Responsabile dell'Ufficio Contabile  
Dott. Fabio Zicarelli

Il Direttore ff  
ing. Domenico Cerminara

